



Regione Umbria
Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 7851 DEL 03/08/2022

OGGETTO: Art. 5 comma 6 del D.Lgs. 117/2008 – Approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione relativo alla cava sita in Loc. La Spicca del Comune di Orvieto (TR) – Soc. Basalto La Spicca S.p.A.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 01 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la L.R. 2 aprile 2015 n. 10 recante: “*Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative dei Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative*”, con la quale, ai sensi dell’articolo 2, a far data dal 01/12/2015 sono state riallocate in capo all’Amministrazione Regionale, tra l’altro, le funzioni in materia di attività estrattive concernenti la vigilanza dei lavori di cava e le funzioni di Polizia Mineraria, precedentemente svolte dalle Province;

Visto il D.Lgs. 117/2008 che al comma 1 dell’art. 5 stabilisce: “*l’operatore elabora un piano di gestione dei rifiuti di estrazione per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero, e lo*

smaltimento dei rifiuti stessi, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile” e considerato che lo stesso D.Lgs. 117/2008 alla lettera gg) del comma 1 dell’art. 3 individua, quale autorità competente, “l’autorità definita dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e dagli art. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e secondo il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché alle singole leggi regionali sulle attività estrattive”, e al comma 6 dell’art. 5 stabilisce che: “l’Autorità competente approva il piano di cui al comma 1 e le eventuali modifiche di cui al comma 4 e ne controlla l’attuazione”;

Considerato che l’approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione – di seguito PGRE - è di competenza dell’autorità di vigilanza, come sopra definita, e che tali funzioni sono svolte dal Servizio regionale Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche;

Atteso che l’ambito di applicazione del D.Lgs. 117/2008 è stabilito dall’art. 2 comma 1 del decreto medesimo, definendosi all’interno del sito di cui all’art. 3 comma 1 lett. hh) ovvero all’interno: “dell’area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimettrata nell’atto autorizzativo e gestita da un operatore. Nel caso di miniere, il sito comprende le relative pertinenze di cui all’articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all’articolo 1 del decreto legislativo n. 624 del 1996”;

Evidenziato che in seno al procedimento di: “Art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) relativo a: “Progetto Ampliamento della cava per l’estrazione di materiale basaltico in Località la Spicca - 1° Stralcio Funzionale”, nel Comune di Orvieto, Località La Spicca. Proponente: Società BASALTO LA SPICCA SPA. (Cod. Pratica 04-93-2021)” è stata richiesta l’approvazione del PGRE di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2008 producendo lo specifico elaborato “A3.3-39 Piano gestione rifiuti di estrazione - Rev. n. 1 del Feb22”;

Tenuto conto che all’interno del perimetro dell’area di cava di cui al procedimento di cui sopra non sono presenti, ne sono previsti, impianti di lavorazione inerti di alcuna tipologia;

Considerato che dal predetto PGRE risulta che:

- non sono prodotti rifiuti pericolosi derivanti dalle attività di coltivazione;
- non sono prodotti rifiuti non inerti non pericolosi derivanti dalle attività di coltivazione;
- la terra non inquinata, i rifiuti di estrazione non pericolosi derivanti dalla prospezione, i rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione e i rifiuti inerti, ove prodotti, sono stoccati per periodi inferiori a tre anni;
- nel sito in esame non sono presenti né sono previste strutture di deposito di categoria A di cui all’All. III del D.Lgs. 117/2008.

Preso atto che la Conferenza di Servizi del 19/07/2022, tenutasi in seno al procedimento di P.A.U.R. di cui sopra (Cod. Pratica 04-93-2021), si è conclusa all’unanimità ritenendo:

- sussistenti le condizioni per la formulazione di un giudizio favorevole di compatibilità ambientale;
- sussistenti le condizioni per l’approvazione del progetto ed il rilascio dei titoli abilitativi necessari alla sua realizzazione/esercizio;

Tenuto conto che il PGRE proposto risulta coerente con i contenuti del D.Lgs. 117/2008 e non ravvedendo ostacolarità alla sua approvazione, fermo restando il rispetto delle prescrizioni che di seguito si riportano nel determinato del presente atto;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
DETERMINA**

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di valutare positivamente, approvandolo, il Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione in

- oggetto (A3.3-39 *Piano gestione rifiuti di estrazione - Rev. n. 1 del Feb22*), ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008, presentato in seno al citato procedimento P.A.U.R. (Cod. Pratica 04-93-2021);
3. di stabilire che l'approvazione del suddetto PGRE è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 3.1) ai fini della determinazione della non contaminazione delle terre, quali il terreno vegetale ed il cappellaccio (terra non inquinata), preventivamente alla loro asportazione da qualsiasi area della cava non ancora oggetto di coltivazione, dovranno essere eseguite le procedure di campionamento, caratterizzazione chimico-fisica e accertamento delle qualità ambientali stabilite dagli Allegati **2** "Procedure di campionamento in fase di progettazione" e **4** "Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali" del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 con particolare riferimento al set analitico minimale riportato in **Tabella 4.1** dello decreto medesimo;
 - 3.2) l'accumulo dei materiali non utili derivanti dalla coltivazione, quali il terreno vegetale, il cappellaccio, le terre non inquinate, gli sterili di coltivazione, i trovanti di terre e rocce da scavo non utilizzabili come materiali di cava o loro associati, e non inquinati, venga effettuato solo all'interno delle aree di cava e gli stessi siano completamente riutilizzati per i lavori di recupero delle aree coltivate. Il loro periodo di deposito non dovrà, in ogni caso, essere superiore ai tre anni. L'eventuale loro esubero sia trattato secondo i dettami stabiliti dalla normativa specifica vigente per il riutilizzo all'esterno del luogo di produzione;
 - 3.3) per lo stoccaggio temporaneo in cumuli sia garantita la stabilità delle scarpate ed impedito qualsiasi scivolamento e/o rotolamento dei materiali stoccati e gli stessi siano utilizzati, gestiti e mantenuti in efficienza senza creare pericoli per la salute umana e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza creare rischi per l'acqua, per l'aria, per il suolo, per la fauna e per la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. A tal fine detti cumuli dovranno essere obbligatoriamente rinverditi quando il loro periodo di deposito superi i dodici mesi;
 - 3.4) per l'ubicazione, il dimensionamento e l'altezza massima consentita dei cumuli sia sempre fatto riferimento a quanto approvato dall'Accertamento di Giacimento di cava e da quanto indicato negli elaborati progettuali (A3.3-02 Relazione geologica e geotecnica - Rev. n. 1 del Mag22; A3.3-03 Relazione ecologica - Rev. n. 1 del Mag22; A3.3-04 Relazione suolo e agroecosistemi - Rev. n. 1 del Mag22; A3.3-05 Relazione tecnica - Rev. n. 2 del Mag22; A3.3-06 Relazione paesaggistica - Rev. n. 1 del Mag22; A3.3-07 Ricomposizione e manutenzione ambientale - Rev. n. 1 del Mag22) di cui al procedimento: "*Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.). Progetto: "Ampliamento della cava per l'estrazione di materiale basaltico in Località la Spicca - 1° Stralcio Funzionale", nel Comune di Orvieto, Località La Spicca. Proponente: Società BASALTO LA SPICCA SPA.* (Cod. Pratica 04-93-2022);
 - 3.5) per i lavori di recupero ambientale della cava, riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva, riambientamento, rimodellazione delle scarpate, sistemazioni ambientali e similari, siano utilizzati principalmente i materiali non utili preventivamente stoccati e di cui al precedente punto 3.2), mentre l'utilizzo eventuale di:
 - terre e rocce da scavo provenienti da cantieri esterni, che soddisfino i requisiti disposti dal D.Lgs. 117/2008 e dalla normativa specifica vigente sul riutilizzo di terre e rocce da scavo (D.P.R. n. 120/2017), siano utilizzate solo nel caso che i predetti materiali non utili presenti in cava risultino insufficienti;
 - altri materiali provenienti da impianti ubicati al di fuori dell'area di cava, cantieri esterni, ecc., siano riutilizzati nel rispetto delle norme specifiche vigenti sul riutilizzo di tali sostanze (D.Lgs. n. 152/2006);

Quanto sopra tendo in considerazione le indicazioni interpretative di cui alla nota (Registro Ufficiale – Uscita Prot. n. 0000805/RIN del 02/02/2015) redatta dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento recante "*Regime applicativo dell'art. 10 comma 3 del decreto legislativo 30/05/2008, n. 117*";

- 3.6) la Soc. Basalto La Spicca S.p.A. è tenuta ad avere un registro delle quantità esatte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi prodotti, pena la revoca dell'autorizzazione all'attività estrattiva, ai sensi del punto 5-bis dall'art. 5 del D.Lgs. 117/08;
4. di specificare che:
- la presente approvazione del PGRE è riferita alla cava sita in Loc. La Spicca del Comune di Orvieto (TR) per come perimetrata nel progetto di cava sottoposto a P.A.U.R. (*Cod. Pratica 04-93-202*) escludendo gli impianti collocati all'esterno del sito estrattivo come definito dalla lett. hh) c. 1 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 117/2008 ed i materiali da questi derivanti;
 - è fatto obbligo alla Soc. Basalto La Spicca S.p.A. di rispettare le prescrizioni sopra riportate, nonché quanto comunque stabilito dal D.Lgs. 117/2008. In particolare, si rammenta che ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 117/2008, "*in conformità all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 624 del 1996, il titolare dell'attività estrattiva attesta annualmente che i cumuli, le dighe, i bacini di decantazione e le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro e che è stata implementata una politica di prevenzione degli incidenti ed adottato un sistema di gestione della sicurezza tali da garantire che i rischi per la salute umana e l'ambiente siano stati eliminati o, ove ciò non sia praticabile, ridotti al minimo accettabile e adeguatamente tenuti sotto controllo*";
 - il PGRE di cui alla presente autorizzazione dovrà nuovamente essere approvato qualora intervengano modifiche sostanziali, di cui al punto 4 dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2008 e, comunque, il Piano medesimo è oggetto di riesame ogni cinque anni. A tal fine, le eventuali modifiche sono notificate alla Regione Umbria;
5. che la presente approvazione del PGRE – costituente sezione del piano globale dell'attività estrattiva a norma sia dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 117/2008 che dall'art. 13 (Progetto definitivo) comma 1 lett. c-bis) del R.R. n. 3/2005 – sia trasmessa:
- al Comune di Orvieto per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 8 della L.R. n. 2/2000;
 - al Servizio regionale "Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali" quale autorità competente in materia di P.A.U.R.;
6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 01/08/2022

L'Istruttore

- Fabio Antonielli

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 02/08/2022

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

Simone Padella

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 03/08/2022

Il Dirigente

Leonardo Arcaleni

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2